



# PROVINCIA DI FERMO

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

**(ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1, cc. 816/836 e 846/847)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 29-04-2021 e  
modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 04-11-2021**

*In base alla disciplina prevista dall'art.1, cc. da 816 a 836 e da 846 a 847 della Legge 27/12/2019, n. 160, è istituito dall'Amministrazione provinciale, a decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «Canone».*

*Il nuovo Canone sostituisce: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e - limitatamente alle strade di pertinenza provinciale - il Canone non ricognitorio di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del "Codice della Strada" (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).*

*Il nuovo Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi ad eventuali prestazioni di servizi.*

*Rimangono peraltro dovuti dagli interessati gli oneri relativi alle spese di istruttoria, al versamento dei depositi cauzionali, quando previsti, alla regolarizzazione dell'imposta di bollo e ad eventuali ulteriori costi amministrativi e procedurali espressamente indicati nel presente Regolamento.*

---

---

## Indice

### TITOLO I – Disposizioni sistematiche

|  |       |
|--|-------|
| ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO _____                           | P. 5  |
| ART. 2 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI _____                         | P. 5  |
| ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE _____                                      | P. 9  |
| ART. 4 - SOGGETTO OBBLIGATO _____  | P. 10 |
| ART. 5 - UNICITÀ DEL CANONE: RAPPORTI TRA ENTI IMPOSITORI DIFFERENTI _____ | P. 11 |

### TITOLO II -

#### Procedura amministrativa al rilascio di provvedimenti – Gestione e conservazione

|   |       |
|---|-------|
| ART. 6 - OPERE PER LE QUALI È NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE. SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA _____  | P. 11 |
| ART. 7 – DURATA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI _____  | P. 12 |
| ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER CONCESSIONE PERMANENTE - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE – AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE _____                           | P. 12 |
| ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE _____  | P. 13 |
| ART. 10 - DOMANDE INCOMPLETE _____  | P. 14 |
| ART. 11 – DECISIONI DELL’AMMINISTRAZIONE E RESTITUZIONE SOMME PAGATE _____  | P. 14 |
| ART. 12 - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, DI CONCESSIONE E DI NULLA-OSTA _____   | P. 15 |
| ART. 13 - SUCCESSIONE O ALIENAZIONE NELLE AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI / NULLA-OSTA – VOLTURE - RINNOVI – RINUNCE _____   | P. 16 |
| ART. 14 - REVOCA, MODIFICA. RINUNCIA E DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI, DELLE CONCESSIONI E DEI NULLA OSTA _____   | P. 17 |
| ART. 15 – CONSERVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI _____   | P. 17 |
| ART. 16 – DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI _____   | P. 17 |
| ART. 17- DEROGHE _____  | P. 20 |
| ART.18- SEGNALI STRADALI TURISTICI E DI TERRITORIO (ART. 39 C.D.S. – ART. 134 REG. – C.D.S.) _____  | P. 20 |
| ART.19 SEGNALI STRADALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI (ART. 39 C.D.S. – ART. 136 REG. - C.D.S.) _____   | P. 21 |
| ART. 20 POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI _____  | P. 22 |
| ART. 21- ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MEZZI PUBBLICITARI _____   | P. 23 |
| ART. 22 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO _____  | P. 24 |
| ART. 23 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA PULIZIA DI SCARPATE E PERTINENZE STRADALI CON ESTIRPAZIONE E/O TAGLIO E POTATURA DELLE PIANTE, RAMAGLIE E SFALCIO ERBA _____ | P. 24 |

**TITOLO III -  
TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>ART. 24 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO</b> | <b>P. 25</b> |
| <b>ART. 25 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE</b>     | <b>P. 26</b> |
| <b>ART. 26 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI</b>   | <b>P. 27</b> |
| <b>ART. 27 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI</b>  | <b>P. 27</b> |
| <b>ART. 28 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>                      | <b>P. 28</b> |
| <b>ART. 29 - DETERMINAZIONE DEL CANONE</b>   | <b>P. 29</b> |
| <b>ART. 30 - OCCUPAZIONI NON ASSOGGETTATE AL CANONE</b>  | <b>P. 29</b> |
| <b>ART. 31 - SPECIALI AGEVOLAZIONI</b>   | <b>P. 32</b> |
| <b>ART. 32 - RIDUZIONI DEL CANONE</b>  | <b>P. 32</b> |
| <b>ART. 33 - OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>                                 | <b>P. 33</b> |

**TITOLO IV -  
RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI e RIMBORSI**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>ART. 34 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE</b>    | <b>P. 33</b> |
| <b>ART. 35 - ACCERTAMENTO E RECUPERO DEL CANONE</b>                | <b>P. 34</b> |
| <b>ART. 36 - SANZIONI E INDENNITÀ</b>                              | <b>P.35</b>  |
| <b>ART. 37 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO</b> | <b>P. 36</b> |
| <b>ART. 38 - AUTOTUTELA</b>  | <b>P. 37</b> |
| <b>ART. 39 - RISCOSSIONE COATTIVA</b>                              | <b>P. 37</b> |
| <b>ART. 40 - INTERESSI</b>   | <b>P. 37</b> |
| <b>ART. 41 - RIMBORSI</b>  | <b>P. 38</b> |
| <b>ART. 42 - CONTENZIOSO</b>                                       | <b>P. 38</b> |

**TITOLO V -  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>ART. 43 - NORMA TRANSITORIA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DERIVANTI DALL'OCCUPAZIONE/USO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NONCHÉ DALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICI NON CONFORMI AL PRECEDENTE "REGOLAMENTO COSAP"</b> | <b>P. 38</b> |
| <b>ART. 44 - ACCESSI E PASSI CARRABILI CON PAGAMENTO VENTENNALE IN UNICA SOLUZIONE</b>   | <b>P. 39</b> |
| <b>ART. 45 - REGIME TRANSITORIO GENERALE</b>   | <b>P.39</b>  |
| <b>ART. 46 - VIGILANZA</b>   | <b>P. 40</b> |
| <b>ART. 47 - DISCIPLINARE TECNICO E CONVENZIONI TIPO</b>   | <b>P. 40</b> |
| <b>ART. 48- FUNZIONARI RESPONSABILI</b>  | <b>P. 40</b> |
| <b>ART. 49 - ENTRATA IN VIGORE</b>   | <b>P. 40</b> |

**ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI**

**ALLEGATO B - INDICAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

---

---

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE**

### **Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nell'ambito del territorio della Provincia di Fermo del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 e da 846 a 847 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, di seguito "Canone", e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 1, c. 816 il Canone sostituisce i seguenti prelievi: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il Canone di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il Canone non ricognitorio di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del "Codice della Strada", (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) limitatamente alle strade di pertinenza provinciale.

3. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi ad eventuali prestazioni di servizi.

4. Resta ferma l'applicabilità delle altre specifiche norme disciplinanti la materia contenute nel Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495).

5. Vengono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti in eventuali Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché le disposizioni di eventuali Convenzioni stipulate per disciplinare l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente Canone.

6. Rimangono peraltro dovuti dagli interessati gli oneri relativi alle spese di istruttoria, al versamento dei depositi cauzionali, quando previsti, alla regolarizzazione dell'imposta di bollo e ad eventuali ulteriori costi amministrativi e procedurali espressamente indicati nel presente Regolamento.

### **Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali**

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

a) Occupazione: come definita al successivo art. 3, l'occupazione, effettuata anche senza titolo, di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente, in particolare effettuata nelle strade e nelle aree private gravate da servitù di pubblico

passaggio, di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle effettuate con condutture ed impianti.

- b) Concessione o Autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente.  
Sono oggetto di:
- concessione: gli accessi, i passi carrabili, le diramazioni i chioschi, le tende, fisse o retrattili di carattere stabile, le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente, l'attraversamento ad uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sotto passi e sopra passi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono interessare la proprietà stradale;
  - autorizzazione: il collocamento di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari, di segnali turistici e di territorio lungo le strade o in vista di esse. Sono oggetto d'autorizzazione anche le opere di cui alla lettera a) di carattere non stabile e non permanente, ovvero di durata inferiore all'anno, in seguito denominate "autorizzazioni temporanee".
- c) Nulla-osta: atto amministrativo con cui la Provincia dichiara l'assenza o meno di impedimenti tecnici alla realizzazione o al mantenimento di passi carrabili, chioschi, tende, fisse o retrattili di carattere stabile, le occupazioni, uso, attraversamento della sede stradale e relative pertinenze, sia aereo che in sotterraneo, sotto passi e sopra passi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, ecc, che possono interessare la proprietà stradale, nonché alla installazione di un mezzo pubblicitario all'interno di un centro abitato delimitato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
- d) Canone: il Canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b) ovvero dall'occupante senza titolo;
- e) Tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del Canone di cui alla lettera d).
- f) Accesso: in relazione all'art. 22 del Codice della Strada e all'art. n. 44 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice della strada:
- a) l'immissione di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
  - b) l'immissione per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Sono definiti accessi alle strade extraurbane gli accessi che insistono su tratti di strada provinciale posti al di fuori di centro abitato.

Sono definiti accessi alle strade urbane – passo carrabile – gli accessi che insistono su tratti di strada provinciale compresi all'interno di centro abitato.

Sulla base dell'uso sono considerati:

- a) Accessi agricoli: gli accessi a servizio esclusivo dei fondi agricoli;
- b) Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt. 1,50 che palesemente non consentono l'utilizzo per immissione di veicoli.
- c) Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti a transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi.

- d) Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per l'entrata agli impianti e l'uscita dagli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi.
- g) Attraversamenti/fiancheggiamenti: le occupazioni di strada e relative pertinenze con strutture sopraelevate o in sotterraneo, distinti in:
- a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
  - b) occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto (fiancheggiamenti);
  - c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
- h) Tratto stradale: l'interspazio compreso tra due successivi punti di riferimento quali intersezioni, segnali stradali, mezzi pubblicitari, curve, raccordi verticali, imbocchi delle gallerie, ponti, cavalcavia e loro rampe, ecc...
- i) Condizioni di limitata visibilità in curva, tutte quelle situazioni in cui non è garantito uno spazio di visibilità di 150 metri misurati nel senso di marcia per ogni punto della curva a partire dal punto di tangenza.
- j) Area di intersezione, per ogni strada, la porzione di superficie ottenuta:
- a) individuando i punti di tangenza delle curve di raccordo;
  - b) proiettando ortogonalmente sul lato opposto della carreggiata i punti di tangenza più distanti dall'incrocio.
- k) Pertinenza accessoria, oltre a quanto stabilito dal C.d.S., anche la strada privata di accesso alla sede dell'attività.

Ai fini del presente Regolamento le rotatorie sono considerate intersezioni stradali.

2. I tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti appartenenti a Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, c. 7, del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), sono di proprietà della Provincia. La competenza al rilascio degli atti autorizzatori è del Comune, previo rilascio del Nulla Osta provinciale. L'incasso del Canone per l'occupazione di suolo pubblico è di competenza della Provincia. Compete al Comune l'incasso del canone relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari, comprensivo dell'eventuale occupazione di suolo pubblico.

3. Per i tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è di competenza del Comune, previa emissione di Nulla Osta della Provincia proprietaria della strada (*ex art. 26, c. 3 del D. Lgs. n. 285/1992*), alla quale compete la titolarità della riscossione del Canone.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

All'interno dei centri abitati, pertanto, la competenza al rilascio dell'autorizzazione spetta al Comune, previa emissione di Nulla Osta tecnico della Provincia (*ex artt. 2, c. 7 e 23, c. 4 del D. Lgs. n. 285/1992*);

5. Per i tratti di strada provinciale situati al di fuori dei centri abitati compete

esclusivamente all'Amministrazione Provinciale, proprietaria della strada, il rilascio di autorizzazioni e concessioni. L'incasso del Canone per l'occupazione di suolo pubblico è di competenza della Provincia. Spetta al Comune territorialmente competente l'incasso del canone relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari, comprensivo dell'eventuale occupazione di suolo pubblico.

6. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada non provinciale sono visibili da una strada provinciale l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla-osta tecnico provinciale per la valutazione di cui all'art. 23 comma 1 del C.d.S.

7. A tutela della sicurezza pubblica e del decoro dell'ambiente, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione dell'Ente e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza il rilascio della preventiva autorizzazione/Nulla-Osta.

8. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso. Allo scadere della concessione, autorizzazione/Nulla Osta deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

9. Ogni richiesta di concessione, di autorizzazione o di Nulla Osta deve essere corredata, quando specificatamente indicato, della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Uffici Provinciali. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro stradale, l'impatto sulla sicurezza della viabilità, gli interessi della collettività ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso eventuali specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta competenza della Provincia. Spetta al Comune territorialmente competente l'incasso del canone relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari, comprensivo dell'eventuale occupazione di suolo pubblico.

10. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada non provinciale sono visibili da una strada provinciale l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla-osta tecnico provinciale per la valutazione di cui all'art. 23 comma 1 del C.d.S.

11. A tutela della sicurezza pubblica e del decoro dell'ambiente, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione dell'Ente e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza il rilascio della preventiva autorizzazione/Nulla-Osta.

12. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso. Allo scadere della concessione, autorizzazione/Nulla Osta deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con

l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

13. Ogni richiesta di concessione, di autorizzazione o di Nulla Osta deve essere corredata, quando specificatamente indicato, della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Uffici Provinciali. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro stradale, l'impatto sulla sicurezza della viabilità, gli interessi della collettività ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso eventuali specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico.

14. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Servizio incaricato del rilascio della concessione, dell'autorizzazione o del nulla osta, sulla base delle indicazioni dei competenti Uffici Tecnici, può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

15. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente, in particolare, nel territorio del Comune competente.

16. Le concessioni od autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico si intendono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

17. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri regolamenti vigenti dell'Ente, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di impianti e mezzi pubblicitari, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno **60 giorni** prima dell'inizio dell'occupazione.

18. La Provincia non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili al difforme utilizzo concesso per l'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

19. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

20. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

### **Articolo 3 - Presupposto del Canone**

1. Il Canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, di strade provinciali e loro pertinenze, nonché di tratti di strade private che accedono a strada provinciale ovvero dei tratti di strada da considerarsi quali relitti stradali, ad eccezione dei tratti indicati al precedente art. 2, c. 3 ("*aree comunali*").

L'occupazione che si verifica - anche con l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari, pure abusiva - in tratti di strada provinciale situati all'interno dei centri abitati di Comuni inferiori a 10 mila abitanti, comporta l'onere di versare il dovuto

Canone alla Provincia, quale Ente proprietario della strada, come indicato al precedente art. 2, cc. 3 e 4;

b) l'occupazione, anche abusiva, di beni ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

c) l'occupazione di spazi ed aree private, al di fuori dei casi di cui alla precedente lett. a), soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio, quando il bene privato è di fatto utilizzato come strada pubblica, ovvero quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, pur in assenza di un titolo costitutivo;

#### **Articolo 4 - Soggetto obbligato**

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 823 della Legge n. 160/2019 il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione anche con impianti o mezzi pubblicitari in maniera abusiva.

In relazione a questi ultimi è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso può essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 c.c., fermo restando che l'Ente provvede ad inviare apposito avviso di pagamento annuale a tutti i co-obbligati, salvo che non sia stato da questi diversamente richiesto.

4. Su richiesta dei contribuenti cointestari della concessione o autorizzazione, il canone può comunque essere suddiviso per singolo intestatario. La suddivisione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta e rimane valida ed immodificabile per gli anni successivi, fino a quando non sia presentata una nuova richiesta di modifica.

5. Nel caso di pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

6. Per gli anni successivi a quelli del rilascio dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

7. In caso di presenza di un amministratore di condominio, questi può procedere ai sensi dell'art. 1180 c.c. al versamento del Canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 c.c.. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente all'Ente il subentro al precedente amministratore.

## **Articolo 5 - Unicità del Canone: rapporti tra Enti impositori differenti**

ABROGATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 29 DEL 04-11-2021

### **TITOLO II Procedura amministrativa al rilascio di provvedimenti – Gestione e conservazione**

#### **Articolo 6 - Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione. Soggetti abilitati alla richiesta**

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi/passi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, compresa la pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura di piante e o ramaglie, deve inoltrare specifica domanda alla Provincia - Ente proprietario della strada - da presentare almeno sessanta giorni prima dell'ipotetico inizio dei lavori.

2. Qualora le opere da realizzare ricadano su strada provinciale in tratto compreso all'interno di un "centro abitato" delimitato, la domanda deve essere presentata al Comune competente per territorio che, al fine del rilascio di autorizzazione/concessione, dovrà necessariamente acquisire il preventivo Nulla-Osta dalla Provincia, Ente proprietario della strada, per il rilascio del quale è necessario presentare la specifica documentazione prevista dall'art. 8.

Qualora l'istanza venga presentata direttamente all'Amministrazione Provinciale si provvederà a dare corso agli adempimenti fino al rilascio del Nulla Osta che verrà inviato al Comune territorialmente competente al rilascio del provvedimento finale.

3. Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione di cui ai commi precedenti i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere, nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi.

4. Per attraversamenti/fiancheggiamenti e occupazioni che non abbiano recapito in impianti per erogazione di servizi possono presentare istanza anche le persone fisiche o giuridiche private.

5. Per la pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante e o ramaglie, può presentare istanza in carta libera, chiunque ne sia interessato ad esclusivo uso domestico.

6. Per la realizzazione delle opere in fascia di rispetto stradale di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice della strada possono presentare istanza di autorizzazione o nulla osta le persone fisiche o giuridiche interessate o gli Enti Locali.

7. Chiunque voglia installare segnali turistici e di territorio o mezzi pubblicitari deve presentare istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione. Analogamente a quanto previsto al precedente comma 1, l'istanza deve essere inoltrata direttamente alla Provincia - Ente proprietario della strada - in caso di tratto extraurbano, e al Comune interessato per territorio in caso di tratto di strada provinciale ricadente all'interno di

“centro abitato”.

8. Qualora per il rilascio di concessione o autorizzazione sulla stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione (data di “posta in arrivo” e, nell’ambito della stessa, il numero progressivo di protocollo) costituisce titolo di preferenza. Lo stesso criterio regola anche il rilascio di provvedimenti relativi a nuovi tronchi stradali acquisiti dall’Ente e verranno accettate ed esaminate le istanze pervenute dal giorno seguente la data ufficiale di trasferimento.

#### **Articolo 7 – Durata delle concessioni e delle autorizzazioni**

1. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le concessioni permanenti hanno la durata massima di **20 anni**, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del concessionario e possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo.

2. Vanno rinnovate anche le concessioni relative agli accessi per i quali il contribuente ha optato per il pagamento di venti annualità della tassa o canone occupazione in unica soluzione, fatto salvo quanto disposto dal comma precedente e dall’art. 24 del presente Regolamento.

3. La durata delle concessioni relative all’occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per impianti di servizi pubblici, (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In mancanza si applica quanto disposto dal Codice della strada, con una durata massima di 29 anni.

4. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le autorizzazioni permanenti hanno la durata massima di 3 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell’interessato e possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo.

5. Le autorizzazioni temporanee hanno durata inferiore all’anno.

6. Il Nulla Osta emesso dalla Provincia deve essere rinnovato alla scadenza della concessione ovvero dell’autorizzazione di competenza di altro Ente.

#### **Articolo 8 – Presentazione della domanda per concessione permanente - autorizzazione permanente – autorizzazione temporanea- nulla osta. Documentazione da allegare**

1. La domanda e gli eventuali documenti a corredo devono essere in regola con le vigenti leggi sul bollo e sottoscritti dal richiedente o da chi ne abbia la rappresentanza.

2. Ogni domanda può riguardare una sola concessione, salvo il caso in cui venga presentata dal proprietario di uno o più accessi, nell’ambito della stessa strada e medesimo lato, ubicati nello stesso edificio o al servizio di uno stesso terreno condotto unitariamente.

3. Per gli impianti pubblicitari ogni istanza deve riguardare una sola autorizzazione per l'installazione di un unico impianto pubblicitario, salvo il caso in cui la richiesta riguardi l'installazione in un unico tratto stradale di massimo 5 locandine reclamizzanti lo stesso soggetto o 5 transenne parapedonali, o n. 2 impianti di preinsegne in corrispondenza di un unico incrocio in deroga alle distanze di cui all'art. 51 comma 13.

4. L'istanza deve contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località, della progressiva chilometrica, del lato interessato dalle opere e, nell'ambito dei centri abitati, della via e numero civico;
- c) la descrizione dell'opera che si intende eseguire, ed i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;
- d) essere corredata dalla prova dell'eseguito versamento a favore dell'Ente proprietario, delle spese di istruttoria determinate annualmente con Decreto del Presidente della Provincia, in relazione alle diverse tipologie di istanze;

5. Le istanze di cui al presente articolo vanno presentate all'unità organizzativa della Provincia competente in materia di uso e gestione e delle strade o di gestione amministrativa del patrimonio, avvalendosi dell'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente e corredate di tutti gli elaborati indicati nella stessa.

6. Le predette istanze possono essere presentate in forma cartacea all'ufficio protocollo dell'ente o spedite a mezzo del servizio postale, o invia telematica (posta elettronica certificata, email, altri canali telematici eventualmente messi a disposizione dall'Ente.

7. Le occupazioni di suolo pubblico con impianti di comunicazione elettronica sono soggette agli oneri previsti dal D. Lgs. n. 259/2003 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*) e s.m.i..

## **Articolo 9 - Deposito cauzionale**

1. Per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e Nulla-Osta che comportino la manomissione del corpo stradale o del bene indisponibile, deve essere costituito un deposito cauzionale di importo stabilito nell'apposito disciplinare tecnico sulla base degli importi unitari fissati dal competente ufficio tecnico dell'Ente in relazione alle varie tipologie di interventi come di seguito indicate:

- Attraversamento stradale ortogonale con scavo;
- Attraversamento stradale ortogonale con macchina spingitubo;
- Parallelismo dentro la carreggiata/scolina (Enti Pubblici, Telecom, Enel, Consorzi, altri enti o ditte erogatrici di pubblici servizi ecc. possono stipulare polizza globale, di importo stabilito annualmente dal Dirigente del Servizio Viabilità, per tutte le concessioni/autorizzazioni/interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'anno);
- Parallelismo fuori della scolina.

2. I soggetti erogatori di pubblici servizi possono sottoscrivere con la Provincia una specifica convenzione che regoli le modalità di realizzazione delle opere sul territorio di competenza provinciale previa stipula di apposita polizza fideiussoria o costituzione deposito sulla base degli importi fissati dal competente ufficio tecnico dell'Ente;

3. Le cauzioni non potranno essere svincolate, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, prima di sei o dodici mesi dal termine dei lavori stessi, in relazione alla tipologia di

intervento:

- 6 mesi per attraversamenti;
- 12 mesi per fiancheggiamenti;

4. Il titolare del provvedimento deve inviare al Servizio Viabilità apposita richiesta di svincolo della cauzione corredata dalla prescritta dichiarazione di regolare esecuzione, redatta (ai sensi D.P.R. 445/2000) dal tecnico direttore dei lavori con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso;

5. Il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio Viabilità con apposito verbale di constatazione. Il deposito cauzionale è comunque decurtato delle spese sostenute dalla Provincia per rimettere l'area e le sue pertinenze nelle originarie condizioni, qualora non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo imperfetto, il titolare dell'autorizzazione o concessione.

6. Qualora il richiedente rinunci alla realizzazione delle opere avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 259/2003 (*Codice delle Comunicazioni elettroniche*) e s.m.i.

#### **Articolo 10 - Domande incomplete**

1. In caso di presentazione di domande incomplete dei dati o degli allegati di cui al precedente art. 8, ne verrà dato avviso all'interessato entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. La procedura sarà sospesa, fino a quando la documentazione verrà completata.

2. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini di 30 giorni dalla richiesta interlocutoria, l'istanza verrà archiviata.

#### **Articolo 11 – Decisioni dell'Amministrazione e restituzione somme pagate**

1. L'accoglimento o motivata reiezione della domanda saranno debitamente comunicate all'interessato.

2. In caso di accoglimento dell'istanza verranno comunicate le condizioni particolari per l'esecuzione dell'opera e richiesta la documentazione necessaria per la predisposizione del provvedimento. La procedura e relativi tempi saranno sospesi fino all'acquisizione dell'accettazione e dei documenti.

3. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese per istruttoria neanche in caso di reiezione della domanda o di non accettazione delle condizioni imposte nella autorizzazione/concessione/nulla osta o di rinuncia.

## Articolo 12 - Provvedimento di autorizzazione, di concessione e di Nulla-Osta

1. Ad avvenuto perfezionamento della pratica, e previo contestuale versamento della prima annualità del Canone, quando dovuto, il Dirigente o Responsabile dell'Ufficio provvederà ad emettere il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione, di concessione, di Nulla-Osta, **entro 60 giorni dalla presentazione della domanda** e fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 11, con indicato:

- a) l'oggetto del provvedimento, le opere autorizzate e relativa ubicazione;
- b) dati completi dell'intestatario;
- c) la durata della autorizzazione o concessione;
- d) l'ammontare del canone;
- e) le principali disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle contenute nel presente regolamento, le norme e condizioni particolari cui l'autorizzazione o concessione è subordinata, nonché l'indicazione che lo stesso è soggetto a revoca motivata da pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
- f) termine di inizio dei lavori autorizzati: entro mesi 2 (due) dal rilascio del provvedimento in caso di autorizzazione e mesi 12 (dodici) in caso di concessione;
- g) termine di fine lavori autorizzati: entro mesi 3 (tre) dall'inizio in caso di autorizzazione e mesi 12 (dodici) in caso di concessione;
- h) disposizioni sulle modalità di comunicazione dell'inizio lavori da parte dell'interessato.

2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più uffici, oltre a quello demandato al rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri Enti, il termine è elevato a 90 giorni.

3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

4. Nell'ambito dei procedimenti attivati attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), l'Amministrazione provinciale potrà procedere al rilascio del provvedimento di competenza senza il preventivo incasso del primo Canone, fermo restando che il S.U.A.P. competente alla gestione della pratica potrà procedere alla consegna del "*titolo unico*" solo ed esclusivamente una volta ricevuta conferma dell'avvenuto versamento da parte del richiedente alla Provincia dell'importo del primo Canone dovuto.

5. Il provvedimento di autorizzazione / concessione / nulla osta potrà essere emesso e trasmesso al richiedente in forma cartacea o telematica in adesione alla modalità indicata nell'istanza.

6. L'utente è tenuto a custodire il provvedimento e ad esibirlo ad ogni richiesta. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle eventuali relative spese.

7. Nel caso di annullamento, revoca o rinuncia il titolare od eventuale altro obbligato deve restituire il relativo provvedimento in originale, se rilasciato in formato cartaceo, e ripristinare a proprie cure e spese l'area interessata e le sue pertinenze, nei modi e termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla Provincia.

8. Le autorizzazioni, le concessioni ed i Nulla-Osta si intendono in ogni caso accordati

senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti e con facoltà dell'Ente, sempre a mezzo del provvedimento autorizzatorio, di revocare o di modificare per giusti motivi quanto autorizzato o concesso, oppure di imporre nuove condizioni.

### **Articolo 13 - Successione o alienazione nelle autorizzazioni / concessioni / Nulla-Osta – Volture - Rinnovi**

1. In caso di trasferimenti di immobili per successione il subentrante deve, non oltre il termine di dodici mesi, inoltrare istanza di voltura su apposita modulistica in bollo all'Amministrazione Provinciale ai fini della variazione di intestazione della concessione o autorizzazione.

2. In caso di alienazione di immobili, il cedente è tenuto a comunicare all'Amministrazione Provinciale, non oltre il termine di sei mesi dal trasferimento, i dati del soggetto acquirente ed il subentrante, entro il medesimo termine, è tenuto ad inoltrare istanza di voltura su apposita modulistica in bollo all'Amministrazione Provinciale ai fini della variazione di intestazione della concessione o autorizzazione.

3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di titolarità di una attività alla quale è collegata una autorizzazione per impianto pubblicitario, o in caso di variazione nella titolarità della autorizzazione, il subentrante dovrà inoltrare istanza di voltura su apposita modulistica in bollo all'Amministrazione Provinciale indicando gli estremi dell'autorizzazione da volturare, entro mesi 6 (sei) dal trasferimento o dalla variazione.

4. L'utente che intenda rinnovare la concessione o l'autorizzazione di cui ha già goduto, in tempo utile, prima della scadenza, deve inoltrare all'Amministrazione Provinciale apposita domanda corredata dell'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.

5. La documentazione da allegare alla domanda di rinnovo può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

6. Per il rinnovo di Nulla-Osta (opere in centro abitato) valgono le disposizioni di cui ai commi precedenti. Anche in questo caso la documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni, salvo quanto diversamente previsto dai singoli Comuni competenti per territorio.

7. Le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico che alla scadenza naturale non siano state rinnovate nei termini, si considereranno decadute e l'occupazione abusiva con le conseguenze di legge.

8. Qualora da accertamenti risultassero concessioni/autorizzazioni / nulla osta scaduti e non rinnovati, o intestati a soggetti diversi dagli utilizzatori l'Amministrazione può, provvedere d'ufficio alla voltura dei provvedimenti agli effettivi utilizzatori, con addebito di tutte le spese di procedimento e di bollo, con l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal codice della strada, ove dovute.

## **Articolo 14 - Revoca, modifica, rinuncia e decadenza delle autorizzazioni, delle concessioni e dei Nulla Osta.**

1. I provvedimenti emessi possono essere revocati o modificati dall'Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza la corresponsione di alcun indennizzo.
2. E' riconosciuta la facoltà di rinunciare alla autorizzazione/concessione/Nulla-Osta ottenuto.
3. L'utente al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla autorizzazione o concessione, deve procedere alla riduzione in pristino, a proprie spese, della proprietà stradale, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Ente.
4. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone annuo già pagato; la revoca dà diritto alla restituzione, senza interessi, del Canone annuo pagato in proporzione ai giorni effettivamente non goduti.
5. La rinuncia o la revoca delle concessioni per le quali l'utente ha versato il Canone ventennale in unica soluzione, dà diritto alla restituzione, senza interessi, di un importo determinato sulla base del Canone pagato in proporzione degli anni di mancato godimento limitatamente agli anni mancanti rispetto ai venti anni.
6. Il mancato rispetto dei termini di inizio o fine lavori indicato nell'autorizzazione/concessione comporta la decadenza del provvedimento, senza rimborso del Canone e delle spese di istruttoria.
7. In conformità all'art. 28 c.2. del C.d.S., qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'Art. 28 del C.d.S., l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni/ concessioni.

## **Articolo 15 – Conservazione dei provvedimenti**

1. Gli Uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi digitali delle concessioni, delle autorizzazioni e Nulla-Osta dai quali risultino:
  - a) nominativo del concessionario completo dei dati anagrafici;
  - b) dati ed ubicazione dell'opera (strada, progressiva, lato e territorio comunale);
  - c) estremi e durata del provvedimento di concessione / autorizzazione / Nulla-Osta.

## **Articolo 16 – Definizione e Disciplina dei mezzi pubblicitari**

### ***A) Insegna di esercizio (art. 47 comma 1 - Reg. - C.d.S)***

1 L'insegna può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte purché attinenti all'attività svolta.

2 L'insegna può essere installata nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa.

**B) Preinsegna (art. 47 comma 2 - Reg. - C.d.S.)**

1 La preinsegna può contenere solo simboli, iscrizioni e composizioni grafiche differenti da quanto disposto per la segnaletica stradale.

2 È finalizzata alla indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività.

3 È installata in modo da facilitare il reperimento dell'azienda pubblicizzata e comunque nel raggio di 5 km dalla stessa.

4 Per ogni strada è ammesso un numero massimo di quattro preinsegne per ogni azienda reclamizzata recanti indicazioni inerenti la medesima attività.

5 È ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei preinsegne a condizione che abbiano le stesse dimensioni.

6 Lo spazio di avvistamento indicato dall'art. 79 comma 3 del Reg. - C.d.S. per le strade di tipo "F" è fissato in 80 metri e in 150 metri per le strade di tipo "C" per tutti i segnali stradali.

7 Fuori dai centri abitati, ad una distanza non superiore a 500 metri prima delle intersezioni, possono essere installati n. 2 impianti di preinsegne in deroga alle distanze di cui all'art. 51 comma 2 lettere b-c-d-e-f-h del Reg. - C.d.S. solo se la strada che incrocia conduce direttamente alla sede dell'attività pubblicizzata.

8 Sono esclusi dal calcolo delle distanze i segnali stradali di indicazione verticali indicati dall'art. 129 Figg. II 259, 267, 271, 295 e similari del Reg - C.d.S..

9 In ogni caso i mezzi pubblicitari non devono impedire la visibilità dei segnali stradali.

10 Le deroghe di cui al precedente punto 7 non sono ammesse nel caso di intersezioni a rotatoria fino all'emanazione, da parte della Giunta Provinciale, di uno specifico disciplinare in materia di gestione e manutenzione del verde all'interno delle rotatorie.

11 Nel caso in cui l'amministrazione provinciale provveda a regolare le intersezioni esistenti con sistemi a rotatoria, le eventuali autorizzazioni rilasciate in deroga ai sensi del precedente punto 7 saranno revocate e disciplinate ai sensi del precedente punto.

12 Le preinsegne, fuori dai centri abitati, possono essere installate ad una distanza dalle intersezioni non inferiore a 80 metri.

**C) Striscione - Locandina - Stendardo (art. 47 comma 5 - Reg. - C.d.S.)**

1 Gli striscioni, le locandine e gli stendardi devono essere installati nel rispetto delle norme dell'art. 51 comma 10 del Reg. - C.d.S. ed essere finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli od eventi culturali oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

2 Gli striscioni, le locandine e gli stendardi possono essere elementi bidimensionali, privi di rigidità, mancanti di una superficie d'appoggio, demandando la funzione di sostegno ad altri elementi già presenti sulla strada quali pali, alberi ecc.. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

3 Nei centri abitati, i nulla-osta tecnici relativi all'installazione di locandine, striscioni e stendardi hanno una durata di novanta giorni e sono rinnovabili previa presentazione di una nuova richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

#### ***D) Impianto pubblicitario di servizio (art. 47 comma 7 - Reg.- C.d.S.)***

1 Si definisce "Impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'arredo urbano e stradale quali: fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili, recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

2 La posa di transenne parapetonali, di norma, deve essere effettuata all'interno dei centri abitati; al di fuori dei centri abitati può essere autorizzata solo se le richieste presentate soddisfano le seguenti condizioni:

a) nei punti di posa sono presenti marciapiedi, piste ciclopedonabili e relativi attraversamenti interessati da notevoli flussi ciclopedonali tali da giustificare l'utilità del posizionamento delle transenne;

b) venga riservata una percentuale del 25% di transenne alla Provincia che le utilizzerà a propria discrezione;

c) la ditta richiedente si assuma l'onere della posa e manutenzione delle transenne parapetonali comprese quelle riservate alla Provincia.

3 I messaggi pubblicitari possono essere installati in posizione visibile dalla strada solo se, a giudizio della Provincia, non compromettono la sicurezza della circolazione per i motivi indicati dall'art. 23 comma 1 del C.d.S..

#### ***E) Pubblicità mobile***

1. Fuori dai centri abitati, qualora la pubblicità venga effettuata lasciando un apposito mezzo mobile in sosta lungo, in prossimità o in vista di una strada provinciale, lo stesso è assimilato ad una esposizione fissa ed è soggetto alle ordinarie procedure autorizzative. In assenza della prescritta autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal C.d.S.

2. In occasione della sosta del veicolo, per non incorrere nelle predette sanzioni, il messaggio pubblicitario deve essere coperto o oscurato.

3. L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di individuare apposite aree di proprietà da riservare alla sosta degli impianti pubblicitari mobili.

4. L'autorizzazione al posizionamento di impianti pubblicitari mobili è soggetta al pagamento di un canone giornaliero determinato sulla base delle tariffe approvate dalla giunta per le locandine, maggiorato di un fattore pari a 4,5.

## **Articolo 17- Deroghe**

1. L'art. 51 comma 6 del Reg. - C.d.S. in merito alle deroghe alle distanze minime indicate dai commi 2 e 4 dello stesso articolo 51, è applicabile qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati e comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata.
2. Le deroghe di cui al comma 1 non si applicano per le intersezioni.
3. La deroga indicata dall'art. 51 comma 6 del Reg. - C.d.S. consiste nella riduzione del 50% delle distanze previste dall'art. 51 comma 2 del Reg. - C.d.S..
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti in posizione parallela alla strada devono rispettare le distanze minime previste dall'art. 51, commi 2a, 2b e 4 del Reg. - C.d.S..
5. Di norma non è consentita l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari in posizione parallela alla strada sia all'interno che all'esterno delle curve.
6. L'installazione di mezzi pubblicitari è consentita all'esterno delle curve solo qualora sia garantito uno spazio di visibilità di 150 metri nel senso di marcia per ogni punto della curva a partire dal punto di tangenza.

## **Articolo 18- Segnali stradali turistici e di territorio (art. 39 C.d.S. – art. 134 Reg. – C.d.S.)**

1. I segnali di indicazione previsti dall'art. 134 comma 1 del Reg. - C.d.S. quando riportano logo e/o denominazione di attività privata sono considerati segnali pubblicitari e pertanto equiparati alle preinsegne.
2. I segnali privi di logo e/o denominazione dell'attività devono essere posizionati entro i 10 km, misurati su strada, dal luogo segnalato, mentre i segnali con logo e/o denominazione dell'attività devono essere posizionati entro un raggio di 5 km dalla sede dell'azienda pubblicizzata.
3. Per ogni strada è ammesso un numero massimo di quattro segnali indicanti la medesima attività.
4. Su un singolo palo di sostegno, collocato in posizione autonoma, può essere installato un numero massimo di 6 segnali aventi le stesse dimensioni.
5. I segnali possono essere installati solo nel senso di marcia dei veicoli.
6. Non sono ammessi segnali con la scritta "spazio libero" o similari.
7. I colori di fondo dei segnali pubblicitari possono essere liberamente scelti.
8. All'interno dei segnali può essere collocato soltanto un simbolo di quelli previsti dall'art. 125 Fig. II da 100 a 231 del Reg. - C.d.S.. È consentita la collocazione di più di un simbolo scelto tra i logotipi di cui alle Fig. II 163-164-165-166-167-169 -173-174-175 dell'art. 125 del Reg. - C.d.S. o tra altri logotipi se è dimostrata l'effettiva necessità.
9. I segnali stradali devono rispettare le distanze prescritte dall'art. 81 del Reg. - C.d.S.

e comunque non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali.

10. I segnali considerati di tipo pubblicitario devono rispettare le distanze previste dall'art. 51 del Reg. - C.d.S..

11. L'autorizzazione al posizionamento sia dei segnali stradali sia dei segnali di tipo pubblicitario ha validità di tre anni ed è rinnovabile.

12. Sul retro dei segnali, ai sensi dell'art. 77 comma 7 del Reg. - C.d.S., devono essere indicati:

- a) la Provincia di Fermo quale Ente proprietario della Strada;
- b) il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale (che dovrà avere il certificato di sistema di qualità del prodotto, per ditte costruttrici di segnaletica stradale);
- c) l'anno di fabbricazione del segnale e data di scadenza;
- d) il numero dell'autorizzazione rilasciata;
- e) il soggetto titolare dell'autorizzazione;
- f) strada provinciale e progressiva chilometrica di installazione.

13. I segnali con logo e/o denominazione dell'attività pubblicizzata sono soggetti al pagamento del canone di autorizzazione di cui al presente Regolamento.

**Articolo 19 Segnali stradali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 39 C.d.S. – art. 136 Reg. - C.d.S.)**

1. I segnali di indicazione previsti dall'art. 136 comma 1 del Reg. - C.d.S. possono essere collocati in prossimità del servizio segnalato sulla strada extraurbana che conduce direttamente allo stesso. Al segnale può essere abbinato un pannello integrativo Mod. II 1, art. 83 del Reg. - C.d.S. con una freccia e/o la distanza, in metri, tra il segnale e la sede dell'attività.

2. Sono considerati pubblicitari quei segnali che riportano nello spazio sottostante il simbolo e/o la denominazione dell'attività, con esclusione di quelli che indicano i servizi pubblici di cui alle Fig. II 353, 358, 359, 360, 362 dell'articolo 125 del Reg. - C.d.S..

3. I segnali devono avere dimensioni massime di cm 60 x 90 (Tab. II 8 dell'articolo 80 del Reg. - C.d.S.) con eventuale pannello integrativo delle dimensioni massime di cm 60 x 20 (Tab. II 9 dell'articolo 80 del Reg. - C.d.S.).

4. I segnali privi di logo e/o denominazione dell'attività devono essere posizionati entro i 10 km, misurati su strada, dal luogo segnalato, mentre i segnali con logo e/o denominazione dell'attività devono essere posizionati entro un raggio di 5 km dalla sede dell'azienda pubblicizzata.

5. Per ogni strada è ammesso un numero massimo di quattro segnali indicanti la medesima attività.

6. Su un singolo palo di sostegno, collocato in posizione autonoma, può essere installato un numero massimo di 2 segnali aventi le stesse dimensioni.

7. I colori, anche per i segnali considerati pubblicitari, sono quelli previsti dall'art. 136 del Reg. - C.d.S..

8. All'interno dei segnali può essere collocato più di un simbolo tra quelli previsti dall'art. 125 Fig. II da 100 a 231 del Reg.- C.d.S., Fig. II 354, 355, 356, 357, 360, 361, 363, 365, 366, 367 dell'articolo 125 del Reg.- C.d.S. o altri se è dimostrata l'effettiva necessità.

9. I segnali con logo e/o denominazione dell'attività pubblicizzata sono soggetti al pagamento del canone di autorizzazione di cui al presente Regolamento.

10. I segnali stradali devono rispettare le distanze minime e la visibilità prescritte dagli articoli 79 e 81 del Reg. - C.d.S. e comunque non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali.

11. L'autorizzazione al posizionamento sia dei segnali stradali sia dei segnali di tipo pubblicitario ha validità di tre anni ed è rinnovabile.

12. Sul retro dei segnali, ai sensi dell'art. 77 comma 7 del Reg. - C.d.S., devono essere indicati:

- a) la Provincia di Fermo quale Ente proprietario della Strada;
- b) il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale (che dovrà avere il certificato di sistema di qualità del prodotto, per ditte costruttrici di segnaletica stradale);
- c) l'anno di fabbricazione del segnale e data di scadenza;
- d) il numero dell'autorizzazione rilasciata;
- e) il soggetto titolare dell'autorizzazione;
- f) strada provinciale e progressiva chilometrica di installazione.

## **Articolo 20 Posizionamento degli impianti pubblicitari**

1. La pubblicità si considera:

- a) lungo la strada, quando è realizzata entro i confini della sede stradale, così come definiti dall'art. 3 comma 10 del C.d.S.;
- b) in prossimità della strada, quando è realizzata ad una distanza dal limite della carreggiata, così come definita dall'art. 3 comma 7 del C.d.S., non superiore a 20 metri;
- c) in vista della strada, quando, pur essendo realizzata tra i 20 e i 50 metri dal limite della carreggiata, risulta visibile dalla strada.

2. Le distanze di cui sopra si calcolano avendo come riferimento il bordo del mezzo pubblicitario più vicino alla strada.

3. L'installazione dei mezzi pubblicitari in vista della strada non è soggetta al rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 51 e 52 del Reg. - C.d.S. ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alle curve.

4. L'installazione dei mezzi pubblicitari è vietata in corrispondenza delle aree di intersezione, in entrambi i sensi di marcia nello spazio tra i segnali Fig. II 36 (art. 106 del Reg. - C.d.S. ) o 37 (art. 107 del Reg. – C.d.S.) e i loro preavvisi e nello spazio tra i segnali Fig. II 43/a/b/c (art. 112 del Reg. – C.d.S.), fatta eccezione per le preinsegne per le quali valgono le disposizioni dell'art. 16-B) del presente Regolamento.

5. L'installazione dei mezzi pubblicitari è vietata lungo il lato interno delle curve, come definite dall'art. 3 comma 1 punto 20 del C.d.S. anche se non segnalate e nel tratto compreso tra il punto di tangenza delle stesse ed i relativi segnali di pericolo.

6. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari non è consentito in corrispondenza dei dossi segnalati e nello spazio compreso tra gli stessi ed i relativi segnali di pericolo.
7. Non è ammessa la collocazione dei soli sostegni privi di cartello, fatta salva l'ipotesi del manufatto in manutenzione. In tale caso sul sostegno deve essere collocata una targhetta metallica con la scritta "*impianto in manutenzione dal --/--/----*". Salvo cause di forza maggiore, la manutenzione non può avere una durata superiore a giorni trenta all'anno. In presenza di soli sostegni senza l'indicazione che l'impianto è in manutenzione, o nel caso che la stessa si protragga oltre i trenta giorni nell'arco dell'anno, i sostegni sono rimossi dalla Provincia senza alcuna formalità, applicando le sanzioni previste dal C.d.S.. L'inizio delle operazioni di manutenzione deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Provinciale, affinché la Provincia possa verificare l'ottemperanza a tali disposizioni.
8. Le autorizzazioni per il posizionamento di mezzi pubblicitari in vista della strada sono rilasciate secondo le indicazioni e le prescrizioni dell'articolo 23 del C.d.S..
9. Ai sensi dell'articolo 49 e 153 del D. Lgs. n. 42/2004 è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio e delle preinsegne inerenti le attività che si trovano all'interno delle aree vincolate, lungo le strade provinciali site nell'ambito o in prossimità di aree tutelate come beni culturali e paesaggistici, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia a norma dell'art. 23, comma 4 del C.d.S. e parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla Regione e della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati, i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
10. L'eventuale individuazione degli ambiti non idonei all'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici al fine di salvaguardare i caratteri ambientali e di tutela del paesaggio, oltre che di sicurezza stradale, saranno rimessi a specifico atto degli Uffici tecnici competenti.
11. E' comunque fatto salvo il rispetto degli attuali vincoli legati alla tutela del patrimonio artistico, architettonico, archeologico e paesistico ambientale.

## **Articolo 21 - Esposizione temporanea di mezzi pubblicitari**

1. Per l'esposizione temporanea di striscioni, locandine e stendardi per promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli nonché per il lancio di iniziative commerciali, è fatto obbligo al richiedente dell'installazione di farne preventiva richiesta alla Provincia, con la quale - oltre alla motivazione, alla comunicazione del numero degli impianti, alla loro relativa dislocazione, ed al periodo di esposizione - l'interessato si assume la piena responsabilità del rispetto e della rispondenza degli impianti medesimi alle disposizioni di legge vigenti.
2. L'esposizione può essere effettuata dalla settimana precedente il periodo di svolgimento dell'evento (manifestazione, spettacolo, iniziativa commerciale) al giorno successivo la sua conclusione. Entro tale termine obbligatoriamente deve essere smantellato l'impianto.
3. Sugli impianti va indicata la data dell'autorizzazione emessa dalla Provincia.

4. Sono fatte salve limitazioni e modalità di altri Enti competenti in materia.
5. Il periodo di installazione, nella stessa collocazione e medesimo richiedente, non può essere comunque superiore a 90 giorni nel corso dell'anno.
6. Per gli impianti pubblicitari temporanei il nulla osta provinciale ha una validità di 6 mesi.
7. Unitamente alla richiesta occorre dare prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e del canone ove dovuto.

#### **Articolo 22 - Occupazione temporanea di suolo pubblico**

1. Per l'occupazione temporanea di suolo e spazio pubblico è fatto obbligo al richiedente di farne preventiva richiesta all'Ente con la quale - oltre alla motivazione, alla comunicazione della tipologia, entità e durata dell'occupazione prevista - l'interessato si assume la piena responsabilità del rispetto alle disposizioni di legge vigenti.
2. La durata dell'occupazione non può essere superiore a 90 giorni nel corso dell'anno e non può eccedere i 100 mq/lineari.
3. Unitamente alla richiesta deve essere data prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.

#### **Articolo 23 - Occupazione temporanea di suolo pubblico per la pulizia di scarpate e pertinenze stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante, ramaglie e sfalcio erba**

1. Per il rilascio di autorizzazione temporanea per la pulizia di scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante, ramaglie e sfalcio erba possono presentare istanza in carta libera le persone fisiche che siano interessate all'utilizzo dei residui dell'intervento ad esclusivo uso domestico.
2. Ogni richiedente può presentare istanza soltanto per la pulizia delle scarpate confinanti con la propria proprietà. Le istanze relative a tratti stradali non confinanti con la proprietà del richiedente, dovranno essere corredate di specifico atto di rinuncia del confinante;
3. La stagione di intervento di pulizia scarpate e pertinenze stradali è compresa fra il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo. Relativamente allo sfalcio dell'erba non sono previsti limiti temporali.
4. Le richieste, in regola con la documentazione di cui all'art. 8, c. 4, possono essere presentate – ad eccezione di quelle relative allo sfalcio dell'erba - a partire dal mese di settembre di ogni stagione di intervento e almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'intervento.
5. La disponibilità giuridica delle aree ha una durata massima di 180 giorni, secondo quanto indicato nei provvedimenti autorizzativi ovvero dalla data di effettivo rilascio. In

ogni caso il termine di scadenza - ad eccezione di quelle relative allo sfalcio dell'erba - non può superare il 31 marzo di ogni anno.

6. I provvedimenti autorizzativi, ove sia previsto il recupero di legna possono prevedere il versamento all'ente, di adeguata somma in proporzione all'entità e alla tipologia del materiale.

### **TITOLO III - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

#### **Articolo 24 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione;

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché agli eventuali costi sostenuti dall'Ente per la sua salvaguardia.

2. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del Responsabile del procedimento.

3. La superficie degli accessi e dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso/ passo, misurata sulla fronte dell'edificio, dell'area o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. Il Canone relativo agli accessi ed ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

5. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

6. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

7. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al Canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul

suolo medesimo.

## **Articolo 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per le occupazioni con impianti e mezzi pubblicitari**

1. Per l'occupazione effettuata tramite impianti e mezzi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 50 per cento.

4. Per gli impianti ed i mezzi pubblicitari e segnaletici bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, mentre per impianti polifacciali la superficie espositiva è data dalla somma di tutte le facce utilizzabili.

5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

6. Per le pre-insegne, da considerarsi ad ogni effetto come forme pubblicitarie, nel caso di messaggi plurimi di persone giuridiche diverse collocati sul medesimo pannello, il Canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascun soggetto reclamizzato, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

7. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Le tariffe si riferiscono ad impianti pubblicitari collocati lungo le strade provinciali; per gli impianti collocati in prossimità o in vista si applicano le riduzioni di cui al presente articolo.

9. Per impianti pubblicitari collocati in prossimità delle strade provinciali si applica una riduzione del canone pari al 10% di quello dovuto per impianti collocati lungo le strade provinciali.

10. Per impianti pubblicitari collocati in vista dalle strade provinciali si applica una riduzione del canone pari al 30% di quello dovuto per impianti collocati lungo le strade provinciali.

11. Per le installazioni temporanee il canone è determinato in base ai giorni di

effettiva esposizione degli impianti;

## **Articolo 26 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici provinciali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche del territorio di competenza provinciale si basa su n. 3 categorie tariffarie, così come dettagliato nell'Allegato "A" del presente Regolamento, che ne fa parte integrante e sostanziale.
3. Gli spazi ed aree facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente vengono equiparate alle strade provinciali di I<sup>a</sup> categoria.

## **Articolo 27 - Determinazione delle tariffe annuali**

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici provinciali in cui è ubicata.
2. Per la Provincia la *tariffa standard* annua di riferimento è quella indicata dall'art.1, cc. 826 e 828 della Legge n. 160/2019 in base alla quale è determinato il Canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:
  - a) alle strade appartenenti alla I<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata;
  - b) la tariffa per le strade di II<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla I<sup>a</sup> categoria.
  - c) gli spazi ed aree facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente vengono in ogni caso equiparate alle strade provinciali di I<sup>a</sup> categoria.
3. Ai soli fini dell'applicazione canone per installazione di impianti pubblicitari viene introdotta la categoria I<sup>a</sup>PLUS nella quale i canoni sono maggiorati del 50 % rispetto a quelli della categoria I<sup>a</sup> in relazione alla particolare attrattività della zona. Le strade di categoria I<sup>a</sup>PLUS per tutti gli altri canoni sono equiparate alla categoria I<sup>a</sup>.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'eventuale arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria - comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5 - nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione - con indicazione degli importi minimi ove previsti - sono precisati nell'Allegato "B" del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

7. La determinazione finale delle tariffe è rimessa in ogni caso ad un Decreto del Presidente, avuto riguardo all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione o sulla quale è installato l'impianto, ai sensi del precedente articolo.

8. Le eventuali modifiche tariffarie sono adottate dall'Ente entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Gli atti di modifica delle tariffe anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

9. Gli adeguamenti tariffari possono comprendere anche le variazioni legate all'incremento su base annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre di ogni anno.

10. In caso di mancata assunzione di specifico atto annuale di approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

## **Articolo 28 - Determinazione delle tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee**

1. Per la Provincia le tariffe giornaliere relative alle occupazioni temporanee sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici provinciali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La *tariffa standard* giornaliera di riferimento per la determinazione del Canone è quella indicata all'art.1, cc. 827 e 828 della Legge n. 160/2019, che costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade appartenenti alla I<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di II<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla I<sup>a</sup> categoria;
- c) gli spazi ed aree facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente vengono in ogni caso equiparate alle strade provinciali di I<sup>a</sup> categoria.

3. Ai soli fini dell'applicazione canone per installazione di impianti pubblicitari viene introdotta la categoria I<sup>a</sup>PLUS nella quale i canoni sono maggiorati del 50 % rispetto a quelli della categoria I<sup>a</sup> in relazione alla particolare attrattività della zona. Le strade di categoria I<sup>a</sup>PLUS per tutti gli altri canoni sono equiparate alla categoria I<sup>a</sup>.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria - comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3 - nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono precisati nell'Allegato "B" del presente Regolamento.

6. Per determinate tipologie di occupazione temporanea vengono previsti moduli forfetari, indipendentemente dall'area sulla quale insistono le opere, sulla base di un periodo minimo di 15 giorni di occupazione e di specifiche unità di misura.

7. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

8. Anche per tariffe giornaliere relative alle occupazioni temporanee si richiama quanto disposto di commi 7,8,9,10 del precedente art. 27.

## **Articolo 29 - Determinazione del Canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.

La misura ordinaria del Canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico, anche con impianti/mezzi pubblicitari, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni temporanee il Canone, è calcolato moltiplicando la *tariffa standard* ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 50 per cento.

4. Per gli impianti ed i mezzi pubblicitari e segnaletici bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, mentre per impianti polifacciali la superficie espositiva è data dalla somma di tutte le facce utilizzabili.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al Canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il Canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del Canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con specifico atto del Responsabile del procedimento.

## **Articolo 30 – Esenzioni dal Canone e / o spese di istruttoria**

1. Sono esenti dal Canone, ai sensi dell'art. 1, c. 833 della Legge n. 160/2019:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, c. 1 lett. c) del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, e purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al c. 1 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 (*attività sportiva dilettantistica*), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) gli accessi ed i passi carrabili e pedonali, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono altresì esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 821, lettera f):

- a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- b) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- c) le occupazioni effettuate dai consorzi di bonifica, per le medesime finalità previste dal comma 1, lett. a) del presente articolo;
- d) le occupazioni effettuate con le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) gli accessi pedonali che non prevedono opere visibili sul suolo pubblico realizzate dal privato per agevolare il transito pedonale;
- h) gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla carreggiata stradale, cioè nei casi in cui la banchina stradale od il marciapiede siano inesistenti;
- i) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- l) la concessione di aree di impianti sportivi anche scolastici in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli altri enti di promozione sportiva, prevedendo comunque un rimborso delle spese di gestione e manutenzione;
- m) le autorizzazioni per impianti che recano messaggi di pubblica utilità, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- n) le autorizzazioni per insegne d'esercizio, purché queste siano collocate sulla facciata dell'immobile sede dell'attività;
- o) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- p) l'esposizione temporanea di striscioni, locandine e stendardi realizzati con strutture leggere e facilmente rimovibili, stabilmente fissate, a distanza di sicurezza dalla carreggiata stradale, posti in prossimità delle strade provinciali da Comuni, Unioni Montane, Unioni di Comuni, Enti Parco, Proloco e partiti politici, in occasione di manifestazioni, eventi o feste.
- q) le pensiline di attesa del servizio di trasporto pubblico, fermo restando l'obbligo del versamento del Canone dovuto per l'utilizzo della struttura per fini pubblicitari e segnaletici, in base allo spazio pubblicitario effettivamente utilizzato;
- r) l'occupazione di scarpate e/o pertinenze finalizzata allo sfalcio dell'erba o all'eliminazione di alberature secche che potrebbero costituire un pericolo per la viabilità.
- s) le occupazioni da chiunque effettuate per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

3. Sono esentati dal pagamento del canone e delle spese di istruttoria

- le insegne indicanti farmacie, ambulatori pubblici e posti di pronto soccorso;
- i mezzi pubblicitari installati in occasione di manifestazioni religiose, sportive, culturali, ricreative e politiche per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni.

4. Sono esenti dal pagamento del canone i comuni, le associazioni onlus e le

associazioni di volontariato riconosciute, gli istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile.

5. Al fine di promuovere la valorizzazione dell'ambiente e del territorio e di promuovere il turismo è consentita l'installazione di impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, la cultura ecc. purché tali cartelli abbiano carattere generale (ovvero non riportino la denominazione di singole aziende) e siano ricompresi in un piano generale di cartellonistica previamente approvato dalla Provincia. In ogni caso nella installazione di tali impianti dovranno essere rispettate le norme del C.d.S. e del Reg. - C.d.S.. Per l'installazione di tali impianti non è dovuto il pagamento del canone di autorizzazione, ma soltanto delle spese di istruttoria.

6. È esente dal pagamento del canone la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell'utilità sociale e o umanitaria (aventi, per esempio, lo scopo di promuovere la donazione di sangue e organi, la ricerca per la cura di malattie, ecc.).

7. Sono esenti dal canone gli accessi esclusivi a fabbricati per i quali siano stati emessi ordinanze comunali e/o appositi provvedimenti da parte delle autorità competenti che ne abbiano dichiarato l'inagibilità.

### **Articolo 31 – Speciali agevolazioni**

1. Sono previste inoltre speciali agevolazioni per gli accessi ai fondi agricoli per i quali il canone è determinato sulla base della tariffa determinata dalla tariffa ordinaria individuata per le occupazioni lungo le strade di I<sup>a</sup> categoria moltiplicata per un coefficiente pari a 0,24, a prescindere dal fatto che gli accessi si trovino lungo strade di I<sup>a</sup> o II<sup>a</sup> categoria. Tale canone è ridotto del 30% nel caso in cui i fondi agricoli ricadano nel territorio delle Unioni Montane.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 riguardano gli accessi i cui titolari siano regolarmente iscritti come imprenditori agricoli alla Camera di Commercio o siano coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione previdenziale o coloro i quali, pur non esercitando più attività di impresa, risultino pensionati nella gestione agricola.
3. I titolari di più accessi carrabili agricoli, ricadenti sulla medesima strada provinciale, possono usufruire di ulteriore agevolazione consistente nel pagamento dell'accesso più ampio per l'intero importo dovuto e l'esenzione per gli altri.
4. I titolari di più accessi carrabili non agricoli ricadenti su una stessa strada provinciale e riferiti allo stesso edificio possono usufruire di agevolazione consistente nel pagamento dell'accesso più ampio per l'intero importo dovuto e la riduzione del 50% per gli ulteriori accessi, tranne che per gli accessi ai distributori di carburanti.

### **Articolo 32 - Riduzioni del Canone**

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 821, lett. f) è prevista la riduzione del Canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, c. 5.

### **Articolo 33 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, indipendentemente dal fatto che insistano fuori centro abitato o all'interno di esso, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione nella misura del **20,00%** dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a **Euro 1,50** per il numero complessivo delle utenze del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti presenti nei Comuni dell'ambito territoriale provinciale.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto da ciascun Ente non può essere ad oggi inferiore a **Euro 800,00**.

3. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

4. Il Canone è versato in un'unica soluzione entro il **31 ottobre** di ciascun anno, con contestuale presentazione, da parte del soggetto tenuto al versamento, di specifica dichiarazione da inviare alla Provincia indicante il numero delle utenze oggetto di calcolo, suddiviso eventualmente per tipologia.

5. Alle autorizzazioni o concessioni rilasciate a persone fisiche o giuridiche private esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di pubblici servizi ai sensi dell'art 6 si applica il Canone annuale per ciascuna concessione nella misura seguente:

- occupazione sottosuolo/soprassuolo fino a 10 ml. € **13,50 al ml.**
- occupazione sottosuolo/soprassuolo oltre i 10 ml. € **0,16 al ml.**

prevedendo comunque, l'importo massimo del canone nella misura di € **135,00 annue**, aumentato di € **67,50** per ogni mille metri o frazioni successive.

### **TITOLO IV - RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI e RIMBORSI**

#### **Articolo 34 - Modalità e termini per il pagamento del Canone**

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

Per gli anni successivi il Canone va corrisposto entro il **31 ottobre**, salvo diversa tempestiva disposizione assunta dall'Ente.

3. Il Canone, se d'importo uguale o superiore ad **Euro 250,00** - escluso quello da versare in sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione/Nulla-Osta - può essere corrisposto, anche in deroga alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, in due rate, senza interessi, di uguale importo, aventi di norma scadenza nei mesi di gennaio e giugno dell'anno successivo a quello di debenza, ovvero a partire dal mese diversamente fissato per il termine ultimo di pagamento.

4. In caso di nuova concessione/autorizzazione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento deve essere eseguito prima del rilascio del provvedimento, che sarà subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone da parte del richiedente. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

L'onere del Canone, per variazioni richieste in corso d'anno, spetta all'utente che risulti titolare alla data del 30 GIUGNO.

6. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento alla unità intera di euro immediatamente superiore.

7. Per i pagamenti non corrisposti od eseguiti oltre i termini stabiliti, salvo che non siano stati effettuati antecedentemente alla notifica di qualsiasi atto dell'Ente finalizzato ad avviare l'iter di recupero coattivo, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 32, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Il Canone d'importo inferiore a € 5,00 non è dovuto. Qualora il Canone da corrispondere per l'occupazione debba essere frazionato fra più comproprietari, l'importo minimo dovuto da ciascuno di essi non può essere inferiore a € 5,00.

10. Il versamento del Canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, come modificato dall'art. 1, c. 786 della Legge n. 160/2019.

### **Articolo 35 - Accertamento e Recupero del Canone**

1. La Provincia - tramite i Servizi preposti ovvero tramite l'eventuale concessionario affidatario - provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei Canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone di apposito atto di accertamento esecutivo, con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 1, c. 792 della Legge n.160/2019.

2. L'atto di cui al c. 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto - comprensivo di Canone, sanzioni, indennità e interessi - risulti inferiore a **Euro 12,00** con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da continuativa violazione degli obblighi di versamento del Canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

### **Articolo 36 - Sanzioni e indennità**

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, c. 821, lettere g) e h) della Legge n. 160/2019, e precisamente:

- a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992 (*Codice della Strada*).

2. Sono da intendersi abusive le occupazioni effettuate senza la necessaria autorizzazione/concessione/Nulla-Osta rilasciati dalla Provincia. Parimenti abusive vanno considerate le occupazioni poste in essere prima che sia stato formalmente emesso il provvedimento di concessione/autorizzazione/Nulla-Osta, anche in seguito a regolare presentazione dell'istanza dell'interessato, ovvero quelle per le quali non si è provveduto a richiedere, in tempo utile, il rinnovo dell'atto concessorio/autorizzatorio.

3. Nei casi di occupazione realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto al successivo art. 38.

4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della Legge n. 689/1981.

Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del Canone la sanzione viene fissata nella misura del 30,00% del Canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della Legge n. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla

violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'art.1, c. 792, della Legge n. 160/2019.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

8. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione o autorizzazione deve essere corredata, per essere accettata, dell'attestato di versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle eventuali del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso.

9. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

### **Articolo 37 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. La Provincia procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge n. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito, su richiesta, con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, c. 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a

carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

### **Articolo 38 - Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente o Funzionario da questi delegato, responsabile del Canone, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Dirigente o Funzionario da questi delegato, responsabile dell'entrata.

### **Articolo 39 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR n. 602/73, così come disposto dall'art. 1, c. 792 della Legge n. 160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, sia con successivo atto ex art.1, c. 792 della Legge n.160/2019.

3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nei commi precedenti è svolto dalla Provincia o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone anche diverso dal Concessionario nazionale.

La riscossione coattiva del Canone si perfeziona, di norma, tramite procedura di iscrizione a ruolo, secondo la specifica normativa per tempo vigente.

4. Non si fa luogo alla riscossione coattiva di importi annui complessivi inferiori a **€12,00**.

5. Ai crediti vantati dall'Amministrazione è di norma riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2752 e 2778, n. 20 c.c.

### **Articolo 40 - Interessi**

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con

maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del Canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del Canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

#### **Articolo 41 - Rimborsi**

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate alla Provincia con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a **Euro 12,00**.

3. I rimborsi, per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con altre somme dovute in applicazione del presente regolamento.

4. Qualora il diritto al rimborso sia dovuto a seguito dell'emanazione di atti viziati dell'Amministrazione, sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Articolo 42 – Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o dell'autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 43 - Norma transitoria per la definizione agevolata dei rapporti derivanti dall'occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche nonché dall'installazione di impianti pubblicitari non conformi ai precedenti Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al posizionamento di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione**

1. Alle istanze presentate nell'ambito della procedura di definizione agevolata dei rapporti derivanti dall'occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche, nonché dall'installazione di impianti pubblicitari, non conformi ai precedenti “*Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)*, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 in data 25.11.2009, modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 81 del 15.11.2011 e n. 25 del 23.07.2013” e “*Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al posizionamento di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione*, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 117 del 30.12.2010, modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 81 in data 15.11.2011 e n. 25 del 23.07.2013”, abrogati dal presente Regolamento, ed ancora non perfezionate, non si applica il regime sanzionatorio previsto nel presente atto. Il richiedente – in ogni caso - è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, ed alle relative eventuali sanzioni accessorie, disposte dal vigente Codice della Strada.

#### **Articolo 44 - Accessi e passi carrabili con pagamento ventennale in unica soluzione**

1. Gli utenti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno effettuato il pagamento di venti annualità del Canone o della Tassa di occupazione in unica soluzione per accessi e passi carrabili, sono definitivamente liberati dal pagamento del Canone di cui al presente Regolamento.
2. Rimangono in capo ai medesimi gli obblighi per il rinnovo dell'atto di concessione alle prescritte scadenze.
3. In caso di intervenuta variazione nella titolarità dell'atto di concessione/autorizzazione, ovvero nel caso di intervenute sostanziali modifiche allo stato dei luoghi, l'utente sarà tenuto in ogni caso a richiedere un nuovo provvedimento che sconterà anche il pagamento del Canone annuale.

#### **Articolo 45 - Regime transitorio generale**

1. Le autorizzazioni, le concessioni ed i Nulla-Osta relativi ad occupazioni i cui prelievi vengono sostituiti dal Canone previsto dal c. 816 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento. Viene pertanto confermata la validità degli atti rilasciati fino alla loro naturale scadenza.
2. Gli Uffici provinciali competenti provvederanno all'esame della compatibilità delle previsioni del presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori, nonché a richiedere eventuali congruagli conseguenti all'entrata in vigore delle nuove tariffe del Canone e dei nuovi importi relativi alle spese di istruttoria. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro il 31/12/2021, salvo proroghe, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente potrà:
  - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo in base agli elementi ed alle disposizioni previsti dal presente Regolamento, determinando e comunicando il Canone dovuto, al netto degli importi già incassati, e richiedendo gli eventuali ulteriori oneri a titolo di spese di istruttoria;
  - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione ai fini della successiva integrazione del titolo in base agli elementi ed alle disposizioni previsti dal presente Regolamento, determinando e comunicando il Canone dovuto, al netto degli importi già incassati.

3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'art. 16.

#### **Articolo 46 - Vigilanza**

1. L'Ente, a mezzo del proprio personale competente in materia di Viabilità e Sicurezza stradale nonché dell'organo di Polizia Provinciale, vigila sulla corretta realizzazione delle opere oggetto di autorizzazione e concessione, oltre che sull'avvenuto rilascio del provvedimento autorizzatorio relativo alle opere stesse.

#### **Articolo 47 - Disciplinare tecnico e Convenzioni-tipo**

1. L'organo competente dell'Ente, su indicazione del Servizio Viabilità, si riserva la facoltà di approvare apposito disciplinare tecnico relativo agli interventi oggetto di autorizzazione, concessione e Nulla-Osta di cui al Titolo II, nonché l'eventuale convenzione-tipo regolante i rapporti fra Amministrazione Provinciale ed Enti o Società erogatori di pubblici servizi a rete.

#### **Articolo 48 – Funzionari responsabili**

1. L'Ente individua nel Dirigente dell'Ufficio Autorizzazioni/Concessioni e nel Dirigente del Servizio Finanziario o nei Funzionari da questi appositamente delegati, i soggetti ai quali sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione/Nulla-Osta, per la riscossione, anche coattiva, del Canone e per la predisposizione dei rimborsi.

#### **Articolo 49 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'adozione dell'atto consiliare di approvazione e produce i suoi effetti dal 01.01.2021.

2. Le successive modifiche ed integrazioni regolamentari deliberate dall'Ente, nonché le eventuali variazioni tariffarie, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento, qualora rese esecutive entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso contrario, le modifiche apportate avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, alla luce del combinato disposto dell'art. 53, c. 16 della Legge n. 388/2000 e dell'art. 15-bis, c. 2 del D.L. n. 34/2019, conv., con modificazioni, dalla Legge n.58/2019.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dall'Ente contraria o incompatibile con quelle del Presente Regolamento ed in particolare il *“Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 in data 25.11.2009, modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 81 del 15.11.2011 e n. 25 del 23.07.2013”* il *“Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al posizionamento di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 117 del 30.12.2010, modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 81 in data 15.11.2011 e n. 25 del 23.07.2013”*.